

*Separazione: per ricostruire il tenore di vita
non si tiene conto dei proventi illeciti*

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 8 ottobre 2013 (Pres. est. Canali)

**SEPARAZIONE – TENORE DI VITA – RILEVANZA DELLE FONTI DI PROVENIENZA
DUBBIA O ILLECITA – RILEVANZA - ESCLUSIONE**

I redditi per determinare, in via provvisoria ed urgente in sede di ordinanza presidenziale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento per moglie e figli sono quelli di sicura provenienza lecita nessun valore potendo essere dato ad una provenienza - di cui il beneficiario era al corrente - illecita o dubbia) delle provviste che hanno reso possibile un alto tenore di vita. Ciò di cui la A.G. può e deve tenere in conto nella determinazione del contributo al mantenimento di moglie e figli sono i redditi di provenienza lecita sui quali l'obbligato può contare sia pure in considerazione della possibilità di una elusione fiscale che dia conto e ragione di uno scostamento tra redditi formalmente dichiarati e redditi realmente percepiti (concetto affatto diverso dai redditi di delittuosa provenienza)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

Nella fase presidenziale del processo di separazione giudiziale i provvedimenti provvisori ed urgenti sono funzionali, da un lato, a stabilire le modalità di affidamento e collocamento dei figli minori e dall'altro ad assicurare alla parte economicamente più debole un assetto economico tale da attutire il fisiologico 'impoverimento' che la separazione comporta;

quanto al primo profilo non si ritiene di dover optare per una diversa soluzione rispetto a quella ordinariamente adottata in siffatte controversie (attesa l'adesione solo formale e fatta con puntigliosi 'distinguo' ai fragili 'accordi' raggiunti dai coniugi all'udienza del 17.10.2013) evidenziandosi i tratti di qualche carenza genitoriale in entrambe le parti che appare essere il preludio per un intervento di monitoraggio e di supporto da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;

tali criticità appaiono ugualmente ripartite, ad una analisi iniziale degli atti, su entrambi i genitori sì che allo stato non appare individuabile una maggiore (in)competenza genitoriale nell'uno o nell'altro coniuge potendosi invece, già fin da ora, supporre una pernicioso sinergia pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico di .. ed .. irrimediabilmente attesi da un periodo di esperienze ansiogene connesse alla incapacità dei loro genitori di preservarli dalla conflittualità senza quartiere che sembrano dispiegare fin dall'avvio della procedura e che sottrarrà ai figli, in modo irreversibile, il periodo migliore della prima (per ...) e seconda (per ..) infanzia;

Riproduzione riservata

così avuto riguardo all'età dei bambini ed in attesa degli esiti dell'attività di monitoraggio demandata ai servizi sociali, in via provvisoria ed urgente, può disporsi l'affidamento congiunto dei figli ed entrambi i genitori con prevalente collocamento preso la madre alla quale – e per tale effetto – va assegnata a casa coniugale il cui canone di locazione viene posto interamente a carico del sig. ...;

i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed i figli vanno scanditi sulla scorta di consolidati assetti che prevedono l'alternanza dei week end (dal venerdì dalla fine dell'orario scolastico di ... fino alla domenica sera alle ore 20.00) una sera alla settimana con pernottamento sul giorno successivo (indicativamente dal martedì sul mercoledì) ed un ulteriore pomeriggio\sera (tra a fine dell'orario scolastico di .. fino alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a tutto aprile e fino alle ore 2100 da maggio a tutto settembre) nelle settimane che non terminano con il week end di competenza; per gli altri periodi di frequentazione si provvede come da dispositivo;

quanto alle domande di natura economica – che sono quelle su cui più acuta si fa la conflittualità - deve ritenersi che la migliore prospettiva d'analisi appare offerta dalla ricorrente sig.ra .. la quale per ben due volte, lungo la non certo sintetica narrativa del ricorso, accenna alle modalità con cui la famiglia ..\... si procurava il denaro necessario (o almeno parte del) a tenere un alto tenore di vita: a pag. 12 del ricorso la sig.ra .. ammette di avere avuto a disposizione '*...una carta di credito aziendale da lei per lo più utilizzata per le spese di rappresentanza della famiglia*' dove il punto significativo è la 'disponibilità' – non si comprende bene a quale titolo - di una carta di credito di un terzo soggetto (società ...) e con la quale sembra essere stata solita operare la stessa sig.ra .. (pag 7 del suo ricorso); in realtà in gran parte del ricorso la sig.ra .. fa costante riferimento – quale architrave portante il reddito familiare – non ai redditi formali del marito .. quanto piuttosto alla disponibilità di denaro proveniente da quelle che la ricorrente stessa definisce non già le società del marito .. quanto '*le società di famiglia*' ... e nelle quali il marito ricopriva cariche sia pure apicali; ciò a comprova della '*piena avvertenza e deliberato consenso*' da parte della sig.ra .. nell'impiegare - per le spese di famiglia - non le sostanze del marito quanto parte del patrimonio della società nelle quali il marito ricopriva ruoli sociali e cariche amministrative secondo una condotta che, di certo, può rivestire qualche profilo di illiceità atteso che altro è utilizzare i *fings benefits* che spettano alle (alte) cariche dirigenziali di una compagine sociale, ed altro è avere a disposizione una carta di credito (od un assegno) appartenete ad una società da impiegare nelle 'spese di rappresentanza' (qualunque cosa sottenda l'espressione) della famiglia;

ne consegue che non può esser indifferente nella ricostruzione del tenore di vita la provenienza lecita o meno delle provviste di denaro non potendosi pretendere che lo sguardo della A.G. avalli – sia pure ai soli fini di una regolamentazione economica in sede separabile – condotte in pregiudizio di terzi che abbiano consentito di realizzare un tenore di vita al di sopra delle reali (lecite) capacità reddituali;

ciò di cui la A.G. può e deve tenere in conto nella determinazione del contributo al mantenimento di moglie e figli sono i redditi di provenienza lecita sui quali l'obbligato può contare sia pure in considerazione della possibilità di una elusione fiscale che dia conto e ragione di uno scostamento tra redditi formalmente dichiarati e redditi realmente percepiti (concetto affatto diverso dai redditi di delittuosa provenienza);

così, può ritenersi che i redditi *formali* del sig. ... possano essere sottostimati sia pure avuto riguardo alle considerazioni sopra condotte; non convincenti – alla luce anche delle proposte consensualizzanti offerte dal sig. .. stesso – appaiono, in particolare i redditi denunciati nella dichiarazione del 2013 che dicono di un imponibile per euro 22653 con una imposta netta per poco più di 7470 euro; mancano del tutto i riscontri che solo il PF 2013 può dare soprattutto avuto riguardo alle partecipazioni sociali del sig. .. ed agli eventuali dividendi – o altri emolumenti - percepiti;

alla fase istruttoria ed alle richieste della parti viene demandato l'accertamento delle reali consistenze economiche del sig. ... anche in relazione ai già indicati conti correnti allo stesso riferibili (cfr. ricorso .. p. 21) ed ai dossier titoli già ipotizzati;

ne consegue che, nella opacità dei dati formali di reddito del sig. .. avuto riguardo al tenore di vita che comunque emerge dalle narrative degli atti di causa, può essere fissato in euro **2.500,00** la somma dovuta dal sig. .. a titolo di contributo al mantenimento dei figli con **carico integrale** delle spese mediche non coperte dal ssn, scolastiche (rette e tasse di iscrizione anche private, libri di testo, materiale didattico di supporto, gite scolastiche) sportive e ricreative;

quanto al contributo al mantenimento della moglie, deve rilevarsi che la giovane età della ricorrente il possesso di una laurea, una precedente – sia pur breve – esperienza lavorativa possano affrancarla da una '*rendita di posizione*' conseguente la rottura dell'unione matrimoniale e consentirle un ingresso nel mondo del lavoro verso la realizzazione di una piena autosufficienza economica;

allo stato, tuttavia, proprio in considerazione della fase di assetto che consegue l'avvenuta separazione, in via provvisoria ed urgente ed al fine di attutire – come sopra rilevato – gli effetti di fisiologico impoverimento determinato dalla separazione e di consentire di mantenere un tenore di vita quale può determinarsi in base alla sola presunta parte lecita dei redditi goduti in costanza di matrimonio, può essere posta a carico del sig. ... la somma di euro **2.200,00** mensili titolo di contributo al mantenimento della moglie, con ovvia rimodulazione laddove la sig.ra .. dovesse – per qualsiasi titolo e ragione – lasciare l'attuale residenza coniugale assegnata in forza del primario collocamento dei figli;

va posto a carico del sig. .. il 75% delle spese delle utenze di luce e gas ed il 100% delle spese di competenza del conduttore relative all'immobile adibito a residenza della moglie e dei figli;

gli atti vanno trasmessi alla **Procura della Repubblica di Milano e di Monza** in ordine alla verifica della sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti procedibili di ufficio (110, 646, 61 nr. 11;) ed all'Agenzia delle Entrate di Milano e di Monza in ordine alla verifica della confusione patrimoniale tra persone giuridiche (.., .. e ..) e persone fisiche (..\..)

P.Q.M.

Il Presidente delegato

omissis

IL CASO.it